



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

## CORPO POLIZIA LOCALE

Ufficio Vigilanza e Polizia Amministrativa

24055 Via Bergamo n° 2 – Tel. 035/4872359 – Fax 035/899686

e-mail [polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it](mailto:polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it)

Prot. n° 1402/2012 Reg. Ord.

### ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2012

#### IL SINDACO

**POSTO** che con l'approssimarsi della ricorrenza del Carnevale si ripropone, come ogni anno, il problema del frequente verificarsi di episodi di imbrattamento e danneggiamento causato a persone e cose di proprietà pubblica e privata dal lancio di uova o altro, nonché dall'uso di bombolette spray schiumogene contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contenenti gas facilmente infiammabili;

**CONSIDERATA** la necessità di tutelare le persone partecipanti e di evitare che vengano insozzate strade, imbrattati monumenti, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico;

**CONSIDERATO** che la tradizionale atmosfera di allegria, svago e festa popolare del Carnevale non può e non deve condurre a comportamenti che trascendano dal normale ambito della corretta convivenza civile;

**RAVVISATA** pertanto l'esigenza di adottare apposito provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità, del decoro urbano, volto ad impedire il verificarsi di tali episodi di intemperanza, mediante l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa da applicare nei confronti dei trasgressori;

**RISCONTRATA** pertanto l'opportunità di vietare l'uso nel territorio comunale delle predette bombolette spray e simili nonché di uova, farina, polveri o materiali imbrattanti e/o nocivi nelle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente dal giorno 18 febbraio 2012 al giorno 22 febbraio 2012;

**VISTO** l'art. 85 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773;

**VISTO** l'art.151 del R. D. 6 maggio 1940, n°635;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;


#### ORDINA

Il divieto, su tutto il territorio comunale, dell'utilizzo di bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e simili nonché di uova, farina, polveri o materiali imbrattanti e/o nocivi, in occasione delle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente dal giorno 18 febbraio 2012 al giorno 22 febbraio 2012 in particolare nei confronti delle persone, dei carri allegorici e delle maschere, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali oltre che, in generale, l'utilizzo delle stesse per insozzare le pubbliche vie.

Nei confronti di coloro che saranno sorpresi a lanciare contro passanti, veicoli in transito sulla pubblica via o beni di proprietà pubblica o privata uova, farina, o materiale imbrattante e/o nocivo, nonché a fare uso in aree pubbliche di bombolette spray schiumogene a danni di terzi, sarà irrogata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 oltre all'applicazione delle ulteriori misure sanzionatorie eventualmente previste per il caso di specie dalla legge e dai regolamenti. Pur consentendo durante il periodo di carnevale, l'uso della maschera in luogo pubblico o aperto al pubblico, i partecipanti alle manifestazioni sono obbligati a togliersi la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza; Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla residenza Municipale, li 02 Febbraio 2012.



IL SINDACO

Dott. Claudio SESANI